

Per gli appellanti: *“Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita in accoglimento del presente appello contrariis reiectis, riformare per i motivi suddetti l’impugnata sentenza n. 1189/2019 del Tribunale di Siena e per l’effetto, in accoglimento della originaria spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 2110/2016 (RG 4338/2016) emesso in data 28.12.2016 dal Tribunale di Siena in quanto nullo, infondato ed illegittimo per carenza di presupposti e ad ogni modo accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti nei confronti della [REDACTED] S.p.a., per le ragioni indicate nel ricorso monitorio. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.*

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 1189 del 18.11.2019, ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2110/16 proposta da [REDACTED] e [REDACTED] decreto con cui [REDACTED] aveva intimato alla società [REDACTED] S.r.l. di riceverle i beni oggetto di un contratto di leasing costituiti da arredo e stigliatura per negozio, nonché di pagare la somma di € 21.236,32, oltre interessi e spese della procedura monitoria, ingiunzione quest’ultima ottenuta sia verso la [REDACTED] S.r.l., in veste di debitrice principale, sia verso gli odierni appellanti [REDACTED], in veste di fideiussori, per ottenere il pagamento dei canoni insoluti e delle spese del medesimo contratto di leasing.

Il Giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione ritenendo infondate le difese svolte dagli opposenti che sostenevano l’invalidità della fideiussione in favore di [REDACTED] a garanzia di quanto ad essa dovuto dalla [REDACTED] Srl in quanto, il relativo contratto di fideiussione prodotto dalla stessa [REDACTED] ancorché da essi sottoscritto, non indicava né il soggetto garantito né il contratto di locazione finanziaria cui si riferiva.



Ha considerato il Tribunale pacifica sia la stipula del contratto di locazione finanziaria n.01407320, in esecuzione della quale [REDACTED] [REDACTED] aveva provveduto ad acquistare il bene oggetto del contratto, consistente in "Arredo e stigliatura per negozio", ed a consegnarlo alla utilizzatrice [REDACTED] Srl, sia la stipula della fideiussione da parte degli odierni appellanti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

Ha poi ritenuto che la fideiussione si riferisse inequivocabilmente al predetto contratto di *leasing*, benchè di esso non vi fosse esplicita menzione nel contratto di garanzia e ciò in base ad una serie di elementi presuntivi: in primo luogo la coincidenza del valore del predetto contratto di *leasing* con l'importo per cui è prestata la relativa garanzia, ossia € 51.205,13, e l'avvenuta stipula dei due contratti nella medesima data, il 26.11.2010. L'opposta tesi dei fideiussori, secondo cui la mancanza degli estremi identificativi del contratto di *leasing* impediva di considerare che la garanzia fosse ad esso rivolta, è stata disattesa in quanto, a giudizio del Tribunale, la fideiussione conteneva comunque testualmente un generico riferimento ad un contratto di locazione finanziaria e gli appellanti non sono stati in grado di indicare - ferma la loro sottoscrizione sul documento - nessun altro e diverso contratto di locazione finanziaria a cui la garanzia avrebbe potuto fare riferimento.

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che l'accessorietà della fideiussione rispetto al contratto di *leasing* prodotto in giudizio fosse l'unico esito coerente con il principio di conservazione del contratto, previsto dall'art. 1367 c.c., in base al quale questo deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

Infine, il fatto che i fideiussori abbiano ricoperto la carica di amministratori della società debitrice principale, secondo il primo giudice, confermerebbe il predetto quadro presuntivo, "in quanto è del tutto normale che gli amministratori e i soci di una società a responsabilità limitata prestino fideiussione a favore della stessa" e gli stessi fideiussori, ricevuta la richiesta di pagamento da parte



della banca, non hanno mai eccepito l'invalidità della fideiussione prima dell'instaurazione del presente giudizio.

Le spese di lite sono state poste a carico degli attori secondo il principio di soccombenza.

Avverso tale decisione hanno interposto appello [REDACTED]

[REDACTED] facendo valere il seguente motivo di censura:

- 1) Erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che [REDACTED] [REDACTED] avesse assolto l'onere della prova in relazione alla determinatezza dell'oggetto del contratto di fideiussione.

Il contratto di fideiussione, in base al quale [REDACTED] sostiene che gli appellanti abbiano prestato garanzia per l'obbligazione relativa al contratto di *leasing* n.01407320, non indica il relativo debitore principale né il contratto di locazione cui la medesima fideiussione sarebbe riferita; in mancanza di tali elementi il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere insussistente l'obbligazione di garanzia dedotta in giudizio, perché il relativo onere della prova non è stato soddisfatto dalla parte attrice-opposta in primo grado.

Il Giudice ha invece colmato le lacune della documentazione prodotta in giudizio evocando il principio di conservazione del contratto stabilito all'art. 1367 c.c., che però non è applicabile al caso in esame. Esso si riferisce ai soli dubbi "*sul senso del contratto o delle singole clausole*", e pertanto presuppone la sicurezza che il contratto esista e che sia valido, mentre non può determinare l'integrazione di un elemento essenziale del negozio.

Inoltre, il fatto che gli odierni appellanti siano stati amministratori della [REDACTED] S.r.l. non dimostra che il contratto di fideiussione sia stato posto in essere dai medesimi per garantire le obbligazioni del contratto di *leasing* indicato dalla banca, in quanto può essere ragionevolmente sostenuto, all'opposto, che gli amministratori di una società a responsabilità limitata abbiano deciso di svolgere attività di impresa in questa forma societaria proprio per godere degli effetti



dell'autonomia patrimoniale della s.r.l., e con tale intento sarebbe allora del tutto incompatibile la stipula di una garanzia che estenda al proprio patrimonio personale il rischio connesso alle obbligazioni assunte con la banca dalla società dai medesimi amministrata

Sostengono infine gli appellanti che nessun valore probatorio riveste, da una parte, la mancata contestazione da parte degli obbligati principali della richiesta di pagamento comunicata da [REDACTED] nel novembre 2011, non essendo concepibili conseguenze per il mancato riscontro di richieste di pagamento e, dall'altra parte, la mancata indicazione di altro contratto di locazione finanziaria cui la fideiussione si riferirebbe, atteso che è onere del creditore dimostrare l'esistenza del titolo sui si fonda la pretesa di pagamento in quanto, in caso contrario, sarebbe l'asserito debitore a dover fornire la prova negativa di non essere tale.

[REDACTED]

[REDACTED] S.p.a., regolarmente citata è rimasta contumace.

La causa è stata trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 22.03.2022 con concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

L'appello non merita accoglimento e va disatteso.

Occorre doverosamente premettere che dalla documentazione prodotta emerge in modo chiaro l'avvenuta stipula di una fideiussione, da parte di [REDACTED] a beneficio della [REDACTED] "per garantire il puntuale ed esatto pagamento di tutto quanto dovuto" in relazione ad un "contratto di locazione finanziaria", del quale però non sono specificati né gli estremi di identificazione né le generalità dello stipulante (doc. 5 pag. 1 - fascicolo monitorio). Il punto decisivo della controversia verte pertanto sulla determinatezza dell'oggetto della fideiussione la cui sussistenza è negata da [REDACTED] e [REDACTED] che invocano la nullità della stessa, non essendo possibile individuare la relativa obbligazione garantita.



A giudizio della Corte va confermata la decisione del Tribunale che ha ritenuto la fideiussione fosse volta a garantire le obbligazioni relative al contratto di locazione finanziaria n. 0140732, come sostenuto da [REDACTED] in base ad una serie di elementi presuntivi dotati di precisione, gravità e univocità tali da giustificare la predetta decisione.

Tali presunzioni consistono, in primo luogo, nella coincidenza del valore del contratto di *leasing* con l'importo per cui è prestata la relativa garanzia, pari ad € 51.205,13, ed al fatto che i due atti sono stati stipulati nella medesima data, il 26.11.2010, elementi che, stante la loro chiarezza e concretezza, sono dotati di evidente forza probante. Inoltre, la fideiussione contiene comunque un riferimento testuale, pur generico, ad un "contratto di locazione finanziaria" e, nonostante ciò, gli appellanti non sono stati in grado di indicare se esista un altro contratto dello stesso tipo, cui tale la garanzia comunque dovrebbe fare riferimento, né i relativi estremi identificativi. Pertanto, la tesi degli appellanti, secondo cui la mancanza degli estremi identificativi del contratto di *leasing* renderebbe indeterminato l'oggetto dell'obbligazione di garanzia, risulta concretamente priva di qualsiasi forza persuasiva. Stante tale quadro presuntivo, infatti, l'individuazione di una diversa obbligazione garantita, non onera gli appellanti, a differenza di quanto essi sostengono, "a dover fornire la prova negativa di non essere debitore" essendo palese che sono invece tenuti a provare un fatto positivo, appunto l'esistenza di una diversa obbligazione garantita, incompatibile con gli elementi che avvalorano l'opposto convincimento. Il Tribunale ha dunque fatto corretto governo della disciplina dell'onere probatorio.

In secondo luogo, come ritenuto dal Tribunale, è significativo che gli appellanti, alla data di stipula dei contratti, ricoprissero nella società [REDACTED] Srl, debitore principale, rispettivamente, la carica di amministratore unico, [REDACTED] e socio unico, [REDACTED] (doc. 1 pag. 6, visura Cerved – fascicolo monitorio). Infatti, proprio la segregazione del patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, normalmente determina la richiesta da parte dei finanziatori di idonee garanzie, senza le quali non vi



sarebbe erogazione del credito; inoltre, dal contratto di fideiussione emerge testualmente che la garanzia è stata comunque effettivamente stipulata dagli appellanti non essendo stata disconosciuta la sottoscrizione, ragion per cui la volontà di prestare una garanzia esiste e quindi la tesi di non volersi obbligare personalmente appare semplicistica e implausibile.

Quanto, inoltre, alla mancata contestazione delle richieste di pagamento, da parte degli appellanti, mancata contestazione che gli stessi considerano priva di significato, si tratta invece di un comportamento coerente proprio con il fatto che la fideiussione sia stata effettivamente prestata a garanzia del contratto di *leasing* prodotto in giudizio, come già emerge dal complesso degli elementi presuntivi già da soli sufficienti a considerare valido tale esito interpretativo.

Tutto ciò considerato, risulta che i fideiussori avevano a disposizione tutta la documentazione e le informazioni relative sia al contratto di garanzia, sia a quello di leasing cui la prima accedeva, sia alla sussistenza di tale collegamento funzionale, pertanto, gli stessi fideiussori sono stati adeguatamente messi in grado di apprezzare le conseguenze giuridiche ed economiche dell'atto che hanno stipulato. Proprio l'insussistenza di qualsivoglia lesione alla complessiva capacità conoscitiva degli stipulanti porta a ritenere che l'asserita invalidità della fideiussione, nel caso in esame, consista in un mero uso strumentale del principio formalistico che presidia i rapporti tra banche e clienti.

Solo per completezza occorre precisare, poi, che non è accoglibile l'interpretazione riduttiva del principio di conservazione del contratto stabilito dall'art. 1367 c.c., come sostenuto dagli appellanti, secondo i quali esso può trovare applicazione solo *"in caso di dubbio sul senso del contratto o delle singole clausole"* in quanto *"presuppone la sicurezza che il contratto esista e che sia valido tra le specifiche parti in causa"* e non qualora manchi *"uno degli elementi essenziali del negozio giuridico"*. Tale tesi contrasta frontalmente con la giurisprudenza di legittimità che è pacificamente orientata nel senso di ammettere, a determinate condizioni sussistenti nel caso in esame, che si



possa fare ricorso al predetto criterio per ricercare la comune intenzione delle parti anche con riferimento all'oggetto del contratto. Infatti, posto che i canoni di interpretazione del contratto sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366 - 1371 cod. civ.), è precluso il ricorso a questi ultimi solo qualora, in base ai criteri strettamente interpretativi, sia stato comunque possibile individuare il significato e la portata del contratto. In tal caso, infatti, il fine della conservazione del contratto non può essere conseguito attraverso un'interpretazione che sarebbe sostitutiva della volontà delle parti e dovrà pertanto dichiararsi, ricorrendone gli estremi, la nullità del contratto. In caso contrario, qualora sussista un effettivo dubbio interpretativo, il giudice è tenuto a ricorrere anche al criterio sussidiario di conservazione del contratto al fine di ricostruire la comune volontà delle parti, con riferimento ad ogni aspetto della stessa compreso l'oggetto dell'accordo (*ex multis* Cass. 14432 del 2016 Cass. 3275 del 2016, Cass. 28357 del 2011, Cass. 7972 del 2007).

Nel caso in esame, per i motivi precedentemente esposti, l'oggetto del contratto risulta chiaramente determinato già all'esito del processo ermeneutico svolto in base al criterio letterale e sistematico, tenendo conto del comportamento complessivo delle parti. Ma se anche ipoteticamente residuassero dubbi in proposito, tale interpretazione sarebbe comunque l'unica che permetterebbe al contratto di avere qualche effetto, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado la cui decisione va quindi integralmente confermata.

In conclusione, l'appello va rigettato in quanto destituito di fondamento e per l'effetto la sentenza impugnata va integralmente confermata.

Stante la mancata costituzione della convenuta nulla va disposto in punto di refusione delle spese di lite in suo favore.

Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 c.1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.



La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 1189 del 18.11.2019, nei confronti di [REDACTED] S.p.a., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- 2) Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte appellata.
- 3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'8.11.2022

Il Consigliere est.

dott.ssa Annamaria Loprete

Il Presidente

dott.ssa Dania Mori

